ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Oggetto DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA SMITH

INTERNATIONAL ITALIA SPA ¿ CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SALINE VOLTERRA (PI) E ATTIVITA' DI MANUTENZIONE UTENSILI PER RICERCA IDROCARBURI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BONDI, N.36 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) -

n. DET-AMB-2017-1905 del 12/04/2017

Proposta n. PDET-AMB-2017-1972 del 11/04/2017

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Dirigente adottante ALBERTO REBUCCI

Determinazione dirigenziale

Questo giorno dodici APRILE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA SMITH INTERNATIONAL ITALIA SPA — CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SALINE VOLTERRA (PI) E ATTIVITA' DI MANUTENZIONE UTENSILI PER RICERCA IDROCARBURI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BONDI, N.36 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 19/12/2016, acquisita dalla SAC ARPAE di Ravenna con PGRA 2016/15814 (pratica ARPAE SinaDoc. n.36436/2016) dalla Ditta **Smith International Italia SPA** (C.F./P.IVA 04052890375), avente sede legale in Comune di Saline di Volterra (Pi), Via Traversa, n.50 e attività di manutenzione utensili per ricerca idrocarburi in Comune di Ravenna, Via Bondi, n.36, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

 autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc. **36436/2016**, emerge che:

- la Ditta Smith International Italia SPA ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna, apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti della SAC con PGRA 2016/15814 per il rilascio dell'AUA comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - → autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del DLgs. n. 152/2006 e smi) per la quale si richiede il rilascio;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 19/12/2016 (PGRA 2016/15814) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente alla trasmissione della documentazione agli enti;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, ma è risultato necessario acquisire integrazione documentale da parte della SAC di Ravenna (PGRA 2017/110);
- la Ditta ha presentato la documentazione integrativa al SUAP e acquisita dalla SAC in data 09/02/2017 (PGRA 2017/1859);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACQUISITI nel corso del procedimento, i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Parere del Comune di Ravenna per la conformità urbanistica (PGRA 2017/381 del 11/01/2017):
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le emissioni in atmosfera (PGRA 2017/4768 del 06/04/2017).

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Smith International Italia SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'attività di manutenzione utensili per ricerca idrocarburi in Comune di Ravenna, Via Bondi, n.36, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente:

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della

domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale:

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della Ditta Smith International Italia SPA (C.F./P.IVA 04052890375), avente sede legale in Comune di Saline di Volterra (Pi), Via Traversa, n.50 e attività di manutenzione utensili per ricerca idrocarburi in Comune di Ravenna, Via Bondi, n.36, fatti salvi i diritti di terzi;
- 2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs
 n. 152/2006 e smi) di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

- 3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le <u>condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA</u>. In particolare: l'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per <u>le emissioni in atmosfera;</u>

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico".

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
- 4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** <u>a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente</u> ed è rinnovabile. A tal fine, almeno <u>6 mesi prima della scadenza</u>, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 5. DI DARE ATTO che l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;

- 6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- 7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni

- L'azienda svolge manutenzioni di utensili per ricerca idrocarburi. Il ciclo produttivo è riassumibile nelle seguenti fasi:
 - Smontaggio;
 - Saldatura e brasatura;
 - Rettifica con molatura:
 - Controllo finale, montaggio e spedizione.
- ➤ L'esecuzione delle operazioni sopraindicate varia in funzione delle riparazioni necessarie ai pezzi da manutentare. L'attività svolta principalmente è quella della saldatura a cui si affiancano anche operazioni di rettifica mediante molatura con ausilio di olio emulsionabile nonché di ritocco a pennello con prodotti vernicianti.
- ➤ In merito all'attività di verniciatura (ritocchi a pennello), la Ditta dichiara un quantitativo di prodotti vernicianti pari a circa 21 kg/anno, quindi l'attività di verniciatura è meramente occasionale;
- Quanto alle attività svolte con l'ausilio di olio emulsionabile, si ritiene che tale attività possa essere ricompresa tra quelle indicate all'art. 272, comma 1 (utilizzo di olio emulsionabile non superiore a 500 kg/anno);
- ➤ Il riscaldamento degli ambienti e l'acqua calda sanitaria vengono garantite da n.4 impianti alimenti a metano di potenza termica nominale pari a 30 kW ed n.1 impianto, sempre alimentato a metano, di potenza termica nominale pari a 35 kW. Considerate le finalità e la potenzialità termica complessiva, i suddetti impianti sono quindi inquadrabili quali impianti termici civili.

Limiti

I limiti di emissione che la Ditta Smith International Italia SPA è tenuta a rispettare, sono i seguenti:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – SALDATURA/BRASATURA – (Celle filtranti elettrostatiche)

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Prescrizioni:

- Per il punto di emissione sopraindicato, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del DIgs 152/2006 e smi. In tal senso la Ditta deve effettuare tre autocontrolli analitici a partire dalla data di messa a regime, per un periodo di 10 giorni, e trasmettere gli esiti alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente;
- 2. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968	
Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
elettrochimiche, IR, FTIR UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle	Determinazione del biossido di zolfo (SO2)
elettrochimiche, IR, FTIR	
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCI) e acido fluoridrico (HF)

UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCI)	
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro	
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico	
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri	
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico	
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca	
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche	
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche	
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide	
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli	
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati	
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline	
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico	
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati	
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura	

- 3. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- 4. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure

- idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- 4. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime del punto di emissione **E1, il 30/09/2017**. Entro tale data la Ditta deve comunicare la messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al punto 1) del presente Allegato all'AUA;
- 5. Rispetto all'attività di verniciatura e all' attività che prevede l'utilizzo di olio emulsionabile, la Ditta è tenuta a presentare, entro 30 giorni dal ricevimento della presente AUA, una relazione corredata da: schede di sicurezza dei prodotti vernicianti che si intendono impiegare e quantitativo di olio emulsionabile di cui si prevede l'impiego. Oltre alla relazione dovrà essere presentata una proposta progettuale che preveda l'aspirazione e il convogliamento, qualora tecnicamente possibile, delle emissioni che si generano dalle attività che vedono l'impiego di olio emulsionabile. Tale documentazione deve essere presentata alla SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna;
- 6. Per le eventuali operazioni manuali da cui possono svilupparsi polveri secche, <u>la Ditta è tenuta a dotarsi</u> <u>di idonei dispositivi, anche mobili, in grado di captare e abbattere le emissioni che si generano da tale attività:</u>
- 7. DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, <u>almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale per il punto di emissione indicato con E1.</u> La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito <u>registro</u>, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - le manutenzioni al sistema di abbattimento installato sulla emissione E1 con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie dello stesso;
 - <u>il quantitativo di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati (corredati dalle fatture di acquisto), con frequenza almeno mensile;</u>
 - il quantitativo di olio emulsionabile utilizzato, con frequenza almeno mensile;
 - le manutenzione agli impianti termici, con frequenza almeno annuale.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.